

## DGpostacertificata



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E. PRO. DVA - 2014 - 0002062 del 28/01/2014

**Da:** graziano.bullegas@postacertificata.gov.it  
**Inviato:** lunedì 27 gennaio 2014 12:08  
**A:** DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it; segreteria.ministro@PEC.minambiente.it  
**Cc:** mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it; difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it; mbac-dr-sar@mailcert.beniculturali.it; segreteriavillasor@legalmail.it; ut@pec.comune.villasor.ca.it  
**Oggetto:** Osservazioni VIA progetto centrale solare termodinamica Flumini Mannu ltd in località Riu Porcus-Su Pranu – Comuni di Decimoputzu e Villasor (CA)  
**Allegati:** osservazioni pg centrale solare termodinam. flumini mannu.pdf

Presidente Consiglio Regionale Italia Nostra Sardegna

A nome delle Associazioni Italia Nostra Sardegna, WWF Sardegna, LIPU Sardegna, dei Comitati "Terra che ci appartiene" di Gonnosfanadiga, "NO Megacentrale" di Guspini, "No al Termodinamico di Cossoine e Giave", "Sa Nuxedda Free" di Vallermosa, "Terrasana" di Decimoputzu, "Basso Campidano Aria Terra Acqua", "Acqua Bene Comune" di Planargia e Montiferru, e del Collettivo Caraxu, si trasmettono le Osservazioni al procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto centrale solare termodinamica Flumini Mannu ltd in località Riu Porcus-Su Pranu - Comuni di Decimoputzu e Villasor (CA).

Distinti saluti  
Graziano Bullegas



26 gennaio 2014

Al Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, [DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it](mailto:DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it),

e p.c. :

Alla Commissione Europea, [ENV-CHAP@ec.europa.eu](mailto:ENV-CHAP@ec.europa.eu);

Al Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, [segreteria.ministro@PEC.minambiente.it](mailto:segreteria.ministro@PEC.minambiente.it), [Segreteria.Ministro@PEC.minambiente.it](mailto:Segreteria.Ministro@PEC.minambiente.it);

Al Direttore Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte contemporanee del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, [dg-pbaac@beniculturali.it](mailto:dg-pbaac@beniculturali.it), [mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it);

Al Direttore del Servizio S.A.V.I. dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione autonoma della Sardegna, [amb.savi@regione.sardegna.it](mailto:amb.savi@regione.sardegna.it), [difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it](mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it);

Al Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per la Sardegna, [dr-sar@beniculturali.it](mailto:dr-sar@beniculturali.it), [mbac-dr-sar@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dr-sar@mailcert.beniculturali.it);

Al Dirigente del Settore Ecologia e Polizia provinciale della Provincia di Cagliari, [ecologia@pec.provincia.cagliari.it](mailto:ecologia@pec.provincia.cagliari.it);

Al Sindaco di Decimoputzu, [protocollo@pec.comune.decimoputzu.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.decimoputzu.ca.it);

Al Sindaco di Villasor, [segreterivillasor@legalmail.it](mailto:segreterivillasor@legalmail.it);

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico (Area tecnica 1) del Comune di Villasor, [ut@pec.comune.villasor.ca.it](mailto:ut@pec.comune.villasor.ca.it);

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Decimoputzu, [urbanistica@comune.decimoputzu.ca.it](mailto:urbanistica@comune.decimoputzu.ca.it).

**OGGETTO: Intervento ex artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i., 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. nel procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto centrale solare termodinamica Flumini Mannu ltd in località Riu Porcus-Su Pranu – Comuni di Decimoputzu e Villasor (CA).**

Con istanza pubblicizzata sul quotidiano regionale La Nuova Sardegna in data 29 novembre 2013 è stato avviato il **procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)** relativo al **progetto di centrale solare termodinamica a concentrazione denominato "Flumini Mannu e opere connesse"**, presentato dalla **soc. Flumini Mannu ltd**, avente sede legale a Londra (Bow Road, 221) e sede fiscale a Macomer (Corso Umberto I, 226), nelle località **Riu Porcus, Su Pranu**, nei Comuni di **Decimoputzu e Villasor (CA)**, interessante ben **269 ettari** (potenza complessiva lorda pari a **55 MWe**).

Conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e ss. della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e art. 24 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., si inoltrano in merito le seguenti

## OSSERVAZIONI

### SOTTO IL PROFILO GIURIDICO

#### Si premette che:

- in precedenza un analogo progetto ubicato sostanzialmente nel medesimo sito, denominato **"Impianto solare termodinamico da 50 MWe –Flumini Mannu - nel comune di Villasor (CA) in località Riu Porcus e Su Pranu"** (Società proponente Energo Green Renewables S.r.l.) era stato sottoposto a verifica di assoggettabilità con **deliberazione Giunta regionale n. 5/25 del 29 gennaio 2013**, e tale **procedimento di screening si era concluso** con la **DELIBERAZIONE N. 5/23 del 29 gennaio 2013**, con decisione di svolgere il successivo e vincolante **procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza regionale**;

- con la pubblicizzazione in oggetto, si dà comunicazione che il progetto in argomento relativo alla **centrale solare termodinamica a concentrazione "Flumini Mannu"** interessante ben **269 ettari** con potenza complessiva lorda pari a **55 MWe**, viene sostanzialmente sottratto alla procedura di competenza regionale, prevista dalla L.R. n. 9 del 12 giugno 2006 art.48 della RAS, e successiva Deliberazione n. 34/33 del 07.08.2012, (allegato B1 punto 2 lettera a) e c) inerenti categorie "*impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza superiore a 1 MW e impianti industriali solari termodinamici di pari potenza elettrica*", ed assoggettato a **procedimento di V.I.A. di competenza nazionale** in quanto ricadente nell'ipotesi di "**Installazioni relative a centrali termiche e ad altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW**" termici (Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., Allegato II alla parte seconda, punto 2).

#### Si Osserva che

- il sopra indicato **inquadramento appare palesemente errato** nell'ambito delle sottoelencate ipotesi procedurali:

#### IPOTESI A

Qualora si voglia dar credito a quanto riportato dall'autorevole Quotidiano economico **Il Sole 24 Ore**, nelle edizioni del 27 novembre 2013 ("*Sardegna, il futuro in 24 scatoloni*": <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-11-27/sardegna-futuro-24-scatoloni-065207.shtml?uuid=AB3Uk3f>; "*Sul solare la Sardegna si gioca un pezzo di futuro*": <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-11-27/sul-solare-sardegna-si-gioca-pezzo-futuro-064711.shtml?uuid=ABHVc3f>) e del 2 ottobre 2013 ("*Un miliardo bloccato nei cassetti*": <http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2013-10-02/miliardo-bloccato-cassetti-065339.shtml?uuid=Ab7fdCil>), tutti di Cristina Casadei, si dovrebbe dedurre, in estrema sintesi, che il progetto in argomento rientrerebbe in un più ampio "programma" artatamente considerato quale "unico intervento"; il **Gruppo Angelantoni** in sinergia con la giapponese **Chiyoda Corporation** avrebbe avviato il progetto **Archimede Solar Energy (ASE)**, società che si propone la realizzazione di ben **quattro centrali solari termodinamiche a concentrazione** per complessivi **389 Megawatt termici**: a **Flumini Mannu**, fra Villazor e Decimoputzu (55 MW elettrici di potenza, 269 ettari interessati), a **Campu Giavesu**, in Comune di Cossoine (50 MW elettrici di potenza, 160 ettari interessati), nei terreni agricoli fra **Giave e Bonorva** (50 MW elettrici di potenza, 235 ettari interessati), in località Pauli Cungiau agro di **Gonnosfanadiga** (50 MW elettrici, 211 ettari interessati). Vi sarebbe un **miliardo di euro di investimenti** e 5 mila posti di lavori diretti e indiretti calcolati in base a criteri sconosciuti.

In tale ipotesi va ricordato che tutti questi **progetti di centrali solari termodinamiche a concentrazione** sono già stati sottoposti singolarmente a rispettiva **procedura di verifica di assoggettabilità** (Direttiva n. 2011/92/UE, art. 20 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., art. 31 della Legge Regionale n. 1/1999 e s.m.i., Deliberazione Giunta Regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, allegato B) di competenza regionale, su proposta di soggetti imprenditoriali diversi (soprattutto la **EnergoGreen Renewables s.r.l.**, controllata dalla **Fintel Energia Group s.p.a.**). Tutte le rispettive procedure di verifica di assoggettabilità, ad eccezione del progetto Gonnosfanadiga-Guspini archiviato per mancati adempimenti della proponente, si sono concluse con la decisione di far svolgere, con i dovuti approfondimenti, la successiva e vincolante **procedura di V.I.A.**, sempre di **competenza regionale**, proprio per il pesante impatto sull'ambiente e le risorse del territorio interessato.

Appare del tutto palese dunque che **trattasi di progetti relativi a siti distanti centinaia di chilometri l'uno dall'altro, risultando concretamente impossibile considerarli un "progetto unico" per evidenti ragioni di carattere fisico**. In ogni caso, nel presente procedimento di V.I.A. è preso in considerazione l'unico sito di Villazor-Decimoputzu, per cui, anche a voler accettare l'assurda ipotesi del "**progetto unico**", ci si troverebbe davanti alla **mancata considerazione unitaria dei quattro siti individuati** al fine di verificarne gli **impatti cumulativi**, come da giurisprudenza costante (vds. in particolare Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07; Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; T.A.R. Sardegna, sez. II, 30 marzo 2010, n. 412).

#### IPOTESI B

Se si ricade nell'ipotesi del "**programma o piano**" unitario concernente quattro **progetti di centrali solari termodinamiche a concentrazione**, allora esso deve essere sottoposto a preventivo e vincolante **procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.)**, in quanto detta **V.A.S.**, prevista dalla **direttiva n. 2001/42/CE**, interessa piani e programmi aventi effetti sensibili diretti ed indiretti sull'ambiente e le varie componenti ambientali (vds. anche T.A.R. Marche, sez. I, 4 marzo 2010, n. 100; T.A.R. Campania, NA, sez. I, 14 aprile 2008, n. 2135) ed è disciplinata nell'ordinamento nazionale dagli artt. 12 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.; si rileva altresì che tale procedura di VAS si renderebbe comunque necessaria per ciascun singolo intervento, essendo necessario procedere ad una contestuale variante, sostanziale, allo strumento urbanistico (Legge 4/2009), come meglio dettagliato nel proseguo.

Ne consegue che la **conclusione del procedimento di V.A.S. è precedente e vincolante all'approvazione definitiva ed all'efficacia dei piani e programmi ad essa assoggettati**. Infatti, "*la valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorita' procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma*" (art. 11,

comma 1°, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.). E ancora, *“La fase di **valutazione** e' effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa e' preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione”* (art. 11, comma 3°, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.), come da giurisprudenza (vds. T.A.R. Lombardia, BS, sez. I, 14 dicembre 2009, n. 2568). Fondamentale è la fase della **consultazione del pubblico** con le specifiche modalità (art. 14 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.);

Si ricorda, inoltre, che *“la VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”* (art. 11, comma 5°, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.);

## **I POTESI C**

Se si ricade nell'ipotesi che lo specifico impianto debba considerarsi dotato di una potenza superiore ai 300 MWt, e pari a 440 MWt, secondo quanto riportato nella Relazione tecnica-descrittiva (pag.9), vi è da osservare che gli elementi di calcolo assunti a base di tale classificazione appaiono del tutto incongruenti con le disposizioni normative. Infatti la Potenza termica citata in progetto costituisce la Potenza termica del Campo solare in quanto a fondamento del relativo calcolo sono stati posti il fattore di irraggiamento (DNI) e il rendimento dei collettori e degli specchi. Di fatto solo una parte ridotta dell'energia termica raccolta dal campo solare viene utilizzata per il funzionamento del generatore di vapore e quindi successivamente trasformata in energia elettrica. Qualora si voglia procedere ad un confronto coerente tra dati numerici normativi e progettuali, dovrebbe farsi riferimento alla Potenza disponibile alla bocca del generatore di vapore affinché possa essere istituito un confronto tecnicamente congruente tra la soglia di potenza di potenza termica definita in 300 MWt dal Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i., allegato II alla parte seconda, punto 2) per l'accesso alla VIA di competenza nazionale con quella dispiegabile dalla Centrale termodinamica in esame, atteso che il citato disposto normativo fa riferimento esplicito a Centrali termoelettriche. Ne consegue che qualora si assuma a base del calcolo la potenza di 55 MWe, dichiarata dalla proponente per l'impianto TDS/CSP e un rendimento del ciclo termodinamico pari a 0,4, ordinariamente assunto a base dei calcoli delle centrali termoelettriche, se ne ricava che a monte del generatore di vapore si rende disponibile una Potenza termica pari a circa 140 MWt, valore che singolarmente coincide con la Potenza termica dichiarata in alcune delle relazioni tecniche allegate ai progetti di Centrali termodinamiche in Sardegna depositati dal gruppo Energogreen per la procedura di Verifica di assoggettabilità regionale.

In conclusione non essendo riscontrata (IPOTESI C) la condizione che la singola Centrale di Flumini Mannu abbia una potenza superiore a 300 MWt, se ne deve necessariamente inferire che il procedimento di VIA debba essere di competenza della Regione Sardegna così come disposto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i., allegato II alla parte seconda, punto 2), secondo la procedura correttamente avviata dalla proponente con l'accesso alla Verifica di assoggettabilità, procedura da cui senza fondati motivi giuridici si intende discostarsi, indirizzando la stessa sul binario della VIA nazionale. Diversamente qualora si volesse considerare l'intervento unitario con gli altri (IPOTESI B) esso dovrebbe essere, ope legis, sottoposto nella sua intrinseca cumulabilità con i rimanenti a procedura di VAS e successivamente per ciascun impianto dovrà comunque essere attivata la procedura di VIA secondo quanto riscontrato nell'IPOTESI C.

**A ulteriore conferma dell'adozione e avvio di un procedimento non conforme alla normativa vigente va rilevata la mancata pubblicazione dell'avviso di deposito del progetto, del progetto medesimo e del relativo studio di impatto ambientale (S.I.A.) sul sito *internet* istituzionale del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ancora alla data del 24 gennaio 2014** (vds. <http://www.va.minambiente.it/home.aspx>), in violazione dell'art. 24, comma 1°, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., iniziando conseguentemente la corretta possibilità di visione, esame, elaborazione di atti di “osservazioni” da parte del pubblico per il periodo di tempo di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento di V.I.A. sui prescritti Quotidiani.

## **SOTTO IL PROFILO DELLA PIANIFICAZIONE**

### **a) Piano Paesaggistico Regionale**

**Si premette che:**

- Con Delibera del 5 Settembre 2006, n. 37/6 “L.R. n. 8 del 25 Novembre 2004, art. 2, comma 1, Approvazione del Piano Paesaggistico - Primo Ambito Omogeneo”, la Giunta Regionale della Sardegna ha adottato il Piano Paesaggistico Regionale relativo al primo ambito omogeneo – Area Costiera.
- Le aree interessate dalle opere in progetto insistono su ambiti cartografati definiti “Aree ad utilizzazione agro-forestale” e interessati dalla presenza di *Culture erbacee specializzate, aree agroforestali, aree incolte* .



- Pur non ricadendo le aree all'interno di alcun Ambito specifico per i quali sono stati forniti dal PPR precisi indirizzi, essendo gli Ambiti del PPR definiti nella sola fascia costiera, per tali Aree gli artt.28, 29 e 30 delle NTA prescrivono quanto segue:

#### **Art. 28 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Definizione**

1. Sono aree con utilizzazioni agro-silvo pastorali intensive, con apporto di fertilizzanti, pesticidi, acqua e comuni pratiche agrarie che le rendono dipendenti da energia suppletiva per il loro mantenimento e per ottenere le produzioni quantitative desiderate.

2. In particolare tali aree comprendono rimboschimenti artificiali a scopi produttivi, oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti e frutteti in genere, coltivazioni miste in aree periurbane, coltivazioni orticole, colture erbacee incluse le risaie, prati sfalciabili irrigui, aree per l'acquicoltura intensiva e semi-intensiva ed altre aree i cui caratteri produttivi dipendono da apporti significativi di energia esterna.

3. Rientrano tra le aree ad utilizzazione agro-forestale le seguenti categorie:

- a. colture arboree specializzate;
- b. impianti boschivi artificiali;
- c. colture erbacee specializzate;

#### **Art. 29 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Prescrizioni**

1. La pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni:

- a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l'edificato in zona agricola di cui agli artt. 79 e successivi;
- b) promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi autoctoni e dell'identità scenica delle trame di appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree perturbate e nei terrazzamenti storici;
- c) preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate.

#### **Art. 30 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Indirizzi**

1. La pianificazione settoriale e locale si conforma ai seguenti indirizzi:

- armonizzazione e recupero, volti a:
- migliorare le produzioni e i servizi ambientali dell'attività agricola;
  - riqualificare i paesaggi agrari;
  - ridurre le emissioni dannose e la dipendenza energetica;
  - mitigare o rimuovere i fattori di criticità e di degrado.

2. Il rispetto degli indirizzi di cui al comma 1 va verificato in sede di formazione dei piani settoriali o locali, con adeguata valutazione delle alternative concretamente praticabili e particolare riguardo per le capacità di carico degli ecosistemi e delle risorse interessate.

La realizzazione di un impianto TDS in area agricola appare in evidente contrasto anche con le disposizioni (artt. 1 e 15) e la Disciplina Transitoria di cui all'art 69 delle Norme Tecniche di Attuazione del nuovo Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna approvato con delibera della Giunta Regionale n° 45/2 del 25.10.2013.

*Il Piano "riconosce infatti meritevole di tutela il paesaggio rurale e persegue il primario obiettivo di salvaguardarlo, di preservarne l'identità e le peculiarità", garantisce inoltre "l'introduzione di norme volte al conseguimento di tali finalità, con l'obiettivo di coniugare l'utilizzo razionale del territorio agricolo con la salvaguardia e la tutela dei paesaggi agrari".*

*"Il Piano Paesaggistico Regionale si propone come strumento finalizzato anche ad orientare le trasformazioni verso forme compatibili con il principio del minimo consumo di suolo e il rispetto della vocazione dei suoli. Il PPR nella sua revisione e aggiornamento, pone particolare attenzione al bene paesaggistico fascia costiera, all'interno della quale le azioni di trasformazione vengono disciplinate contemperando il fatto che costituisce sia una risorsa da salvaguardare sia una risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale ... Inoltre, il PPR tutela il paesaggio rurale perseguendo il primario obiettivo di salvaguardarlo, di preservarne l'identità e le peculiarità ...."*

#### **Si Osserva che:**

Dalla lettura delle NTA risulta evidente che la destinazione e l'intervento previsti dal progetto sono in aperto contrasto con le previsioni di PPR.

Gli elementi vincolanti sopra citati, imposti da uno strumento di Pianificazione territoriale di coordinamento, quale il Piano Paesaggistico risulta essere ai sensi del vigente Codice dei BBCC, sono del tutto ignorati e sottaciuti nell'ambito della Relazione Paesaggistica, la quale elude anche la citazione di specifici vincoli paesaggistici. Nell'area è presente infatti il **Rio Gora Manna**, rientrante nell'elenco delle acque pubbliche (regio decreto n. 1775/1933 e s.m.i.), quindi le relative fasce spondali dei mt. 150 sono tutelate con **vincolo paesaggistico** (art. 142, comma 1°, lettera c, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), analogamente alle sponde dei corsi d'acqua **Canale Riu Nou, Gora S'Acqua Frisca, Riu Porcus**, tutelate dall'art. 143 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. per effetto dell'art. 17, comma 3°, lettera h, delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del **piano paesaggistico regionale** (P.P.R. – 1° stralcio costiero), esecutivo con D.P.Re. 7 settembre 2006, n. 82.

#### b) Piano urbanistico comunale

##### Premesso che:

- Il Comune di Villasor dispone di un Programma di Fabbricazione Comunale, secondo il quale i mappali su cui ricade l'impianto si trovano, per tutta la loro superficie, in un'area classificata come "Zona E. In base a quanto riportato nelle NTA del Piano, all'art. 20, le zone omogenee "E" (agricole-pastorali) sono costituite dalle parti di territorio *destinate ad uso agricolo ed agro-pastorale, ivi compresi gli edifici, le attrezzature e gli impianti ad essi connessi e per la valorizzazione dei prodotti di tali attività.*
- Il Comune di Decimoputzu dispone di un Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), secondo il quale i mappali su cui ricade l'impianto si trovano, per tutta la loro superficie, in un'area classificata come "Zona E", e più precisamente nella "Sottozona E5". In base a quanto riportato nelle NTA, all'art. 13, le zone omogenee "E" sono destinate *all'agricoltura, alla pastorizia, alla zootecnia, all'itticoltura, alle attività di conservazione e di trasformazione dei prodotti aziendali, all'agriturismo, alla silvicoltura e alla coltivazione industriale del legno.*
- Ai sensi del Decreto Presidente Giunta Regionale della R.A.S. n°228 del 3 agosto 1994 (Direttive per le zone Agricole), le zone "E" del territorio comunale sono suddivise in sottozone. La sottozona E5 viene identificata come *"aree marginali per l'attività agricola nelle quali viene ravvisata l'esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale".*

##### Si Osserva che

La centrale TDS risulta in palese contrasto con gli strumenti di pianificazione comunale dei Comuni di Villasor e Decimoputzu. In merito a quanto sostenuto nella Relazione paesaggistica allegata al progetto secondo la quale *"L'opera proposta appare coerente con quanto descritto in quanto, ai sensi del comma 7, art. 12 del D.Lgs. 387/2003, la costruzione delle centrali solari termodinamiche, impianti a fonte rinnovabile, è ammessa nelle zone classificate agricole dai piani comunali vigenti"* si ritiene che la stessa non abbia alcun fondamento giuridico. La citata normativa stabilisce infatti che *"gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) (ovvero gli impianti a "fonte rinnovabile" possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici"*, tale formulazione di potenzialità non può intendersi come norma atta a legittimare aperte violazioni di strumenti di pianificazione preesistenti, ma potrebbe condurre ad una eventuale adozione di Variante agli strumenti di pianificazione in iure, secondo le procedure previste dalle leggi esistenti e non costituendo la norma stessa una variante de facto. Occorre rammentare nello specifico che alla Regione Sardegna, godendo la stessa di uno Statuto speciale (Norma di rango costituzionale), competono poteri legislativi esclusivi in materia urbanistica che non possono trovare contrazioni anche in forza di norme nazionali e in merito a tale materia la Regione Sardegna ha legiferato con Legge 4/2009. In proposito secondo l'art. 13 bis della Legge Regionale n. 4/2009 e s.m.i., l'art. 3 del D.P.G.R. 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole, criteri per l'edificazione nelle zone agricole) e un indirizzo giurisprudenziale costante, **nelle zone agricole "E" degli strumenti urbanistici comunali, possono essere autorizzati soltanto interventi relativi ad attività agricole e/o strettamente connesse** (vds. per tutti Cass. pen., sez. III, 9 marzo 2012, n. 9369), non attività di produzione energetica di tipo industriale - come quella in progetto - slegata da attività agricole in esercizio nel sito.

#### Piano energetico ambientale regionale

Il Piano Energetico Ambientale Regionale (punto II.7.4.2) approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n° 34/13 de 12 Agosto 2006, e la successiva Direttiva n.31/43 del 20.11.2011 (par.6) di indirizzo politico per la Redazione di un nuovo PEARS, confermano che gli Impianti con tecnologia solare termodinamica, ancorché antieconomici, debbano essere localizzati in ambiti già interessati da insediamenti industriali e individua come possibili siti le località di Cagliari-Macchiareddu ed Ottana. Tale indirizzo viene confermato al paragrafo 1.2 (Principali obiettivi) come di seguito

##### c) La tutela ambientale

*La Regione, in armonia con il contesto dell'Europa e dell'Italia, ritiene di particolare importanza la tutela ambientale, territoriale e paesaggistica della Sardegna, pertanto gli interventi e le azioni del Sistema Energetico Regionale devono essere concepite in modo da minimizzare l'alterazione ambientale.*

**In coerenza con questa impostazione tutti gli impianti di conversione di energia, inclusi gli impianti di captazione di energia eolica, fotovoltaica e solare aventi estensione considerevole per la produzione di potenza elettrica a scala industriale, devono essere localizzati in siti compromessi preferibilmente in aree industriali esistenti e comunque in coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR).**

**Si Osserva che**

Nessuna delle condizioni suddette è soddisfatta dall'impianto di Flumini Mannu che risulta concepito nell'esclusiva ottica del perseguimento dell'obiettivo dello sfruttamento della risorsa energetica, e quindi indirizzato al raggiungimento del massimo profitto, prescindendo da ogni considerazione in merito all'impatto con i valori naturalistici e ambientali.

**\* SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE:**

**Premesso che:**

il progetto prevede il radicale stravolgimento del paesaggio e del suolo agricolo interessati, come già evidenziato dalla deliberazione Giunta regionale n. 5/25 del 29 gennaio 2013, conclusiva del procedimento di verifica di assoggettabilità relativo ad analogo progetto sul medesimo sito, nello specifico:

*“\* la distribuzione spaziale del complesso di specchi costituisce di fatto una sostituzione totale dell'attuale paesaggio agrario, con una notevole modifica degli elementi geografici caratteristici, come le sponde dei corsi d'acqua vincolati e i compluvi presenti all'interno del lotto;*

*\* le colture agrarie di tipo estensivo, prive di barriere visuali, rendono l'ampia distesa di specchi notevolmente impattante da numerosi campi visuali;*

*\* non si tiene conto dell'andamento plano-altimetrico del sito, dove si prevede di installare gli specchi, generando una modificazione orografica su una estensione notevole di territorio;*

*\* alterazione della morfologia naturale dei luoghi e irreversibili interferenze con gli elementi caratteristici dell'area agricola interessata;*

*\* notevole impatto sull'uso del suolo e di natura paesaggistica, considerati anche gli effetti cumulativi con altri impianti simili proposti nelle aree circostanti, non presi peraltro in considerazione nella documentazione presentata;*

*\* necessità di opere di sistemazione altimetrica, che per quanto definite 'non ingenti', non sono state definite con un rilievo morfologico adeguato che consenta di stimare con sufficiente precisione i quantitativi di terre e rocce da scavo da movimentare;*

*\* rilevanti impatti sulla risorsa suolo, peraltro non presi in considerazione. Si fa presente a questo proposito che l'area d'intervento ha storicamente una forte attitudine all'uso agricolo, e che gli impatti su tale risorsa necessitano di una valutazione approfondita, supportata da analisi in situ, che il proponente non ha affrontato”;*

**Si Osserva che:**

Nel progetto gli impatti ambientali vengono genericamente descritti in modo elusivo e del tutto sottostimati. In particolare non vengono presi in considerazione gli effetti di seguito esposti sulle matrici ambientali:

- **Alterazione del microclima dell'ecosistema** connesso all'inevitabile innalzamento della temperatura dell'aria, conseguente all'adozione del sistema di raffreddamento diretto a torri, i cui effetti termici andrebbero a cumularsi a quelli derivanti dall'irraggiamento solare sugli specchi parabolici del campo solare.
- Incremento del **consumo idrico**, che stimato pari a **150.000 metri cubi annui** appare del tutto insufficiente per i fabbisogni previsti per le centrali solari termodinamiche aventi potenza complessiva di 55 MWe. Per quanto concerne la disponibilità della risorsa idrica necessaria la Relazione formula esclusivamente ipotesi di approvvigionamento dalla rete idrica esistente, ma nel contempo vi si asserisce che il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale non è in grado di assicurare la fornitura richiesta (pag.187 Relazione tecnica). Tale criticità lascia supporre che in fase esecutiva si dovrà necessariamente procedere alla realizzazione di bacini di raccolta idrica di notevole dimensioni e all'ipotizzabile ricorso alle risorse idriche di falda mediante la trivellazione di pozzi, essendo peraltro la quantità di acqua fornita dal dissalatore irrisoria e il sistema di approvvigionamento non sostenibile e antieconomico.
- **Consumo di suolo** con l'occupazione di una vasta superficie sottratta all'uso agricolo, che intensifica il processo di soil sealing con una perdita di servizi ecosistemici e il conseguente depauperamento di un territorio con infrastrutturazioni tipiche di aree industriali e con compromissione irreversibile delle peculiarità pedomorfologiche essenziali allo sviluppo dell'economia agropastorale isolana. Va in proposito evidenziato che il territorio sardo per le specifiche caratteristiche geomorfologiche e pedologiche limita ai soli due Campidani la possibilità di pratiche agricole estensive: ne consegue che l'occupazione di una così cospicua

parte di territorio da parte di opifici industriali verrebbe a pregiudicare ogni possibilità di poter nel futuro conseguire un'autonomia alimentare a scala regionale.

Si Osserva infine che

La presenza in un areale di limitata estensione quale quello del Medio Campidano sono stati realizzati e proposti un rilevante numero di impianti ad energia rinnovabili, oltre a richieste di ricerca per un futuro sfruttamento delle risorse derivanti da fonti geotermiche e da idrocarburi. Al momento attuale non esiste uno studio che prenda in esame la cumulabilità degli effetti derivanti da tali interventi, i cui progetti vengono individualmente indirizzati ed esaminati solo nell'ambito delle procedure di VIA, mentre in forza di quanto disposto dal D. Lgs.152/06 tale aspetto dovrebbe preliminarmente essere preso in esame nell'ambito della procedura di VAS.

Per i succitati motivi e al fine di tutelare e salvaguardare quanto resta del patrimonio paesaggistico e ambientale della Sardegna e per impedire che vengano pregiudicate per sempre risorse ambientali da destinarsi al turismo responsabile e alla produzione agricola, lo scorso 3 maggio 2013 le associazioni ambientaliste Italia Nostra e WWF Sardegna hanno presentato un articolato documento alla Regione Autonoma della Sardegna chiedendo l'avvio di una moratoria immediata delle installazioni di tutte le centrali per la produzione di energie rinnovabili, ad esclusione degli impianti che producono l'energia per il proprio fabbisogno aziendale o domestico, almeno fino a quando non sia operativo un PEARS che tenga conto delle installazioni realizzate, del reale fabbisogno energetico dell'Isola e della avvenuta sostituzione degli impianti alimentati da fonti con combustibili fossili con quelle a fonti rinnovabili.

Pertanto si

### CHIEDE

- che le sopra descritte "osservazioni" vengano motivatamente (art. 24, commi 4° e 5°, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.) considerate nell'ambito del presente **procedimento di valutazione di impatto ambientale – V.I.A.**;
- che il provvedimento conclusivo del procedimento di V.I.A. dichiari l'**improcedibilità dell'istanza** ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive integrazioni a causa dell'**incompetenza dell'Amministrazione** preposta al procedimento di V.I.A., nonché della **mancata pubblicazione contestuale** all'avviso al pubblico del progetto e dello studio di impatto ambientale sul **sito istituzionale web** previsto (<http://www.va.minambiente.it/home.aspx>);
- che venga comunicato al domicilio eletto il nominativo del **responsabile del procedimento** (artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, art. 8 e ss. della Legge Regionale n. 40/1990).

Si ringrazia per l'attenzione prestata.

I SOTTOSCRITTI

Francesco Guillot Coordinatore reg. Lipu Sardegna

*Francesco Guillot*

Graziano Bullegas – Presidente Italia Nostra Sardegna

WWF SARDEGNA - Responsabile Energia

*Graziano Bullegas*  
*Stefano Cossentino*

*Elisabette Pau a nome del comitato Sa Nurcedda free  
Vallemore (CA)*

*Consuelo Costa  
(COLLETTIVO CARRAYU)*

*per conto del COMITATO TERRASANA DECIMOPUTIU: Consuelo Costa*

*Letizia Signorini*



PER CONTO DEL COMITATO "BASSO CAMPIDANO ARIA TERRA ACQUA"  
MARCELLO PODDA

ROBERTO MELONI: *Roberto Meloni*

PAOLA MARCELLA: HERED. *Paola Marcella*

MARCELLO PODDA: *Marcello Podda*

PER CONTO DEL COMITATO "NO MEGACENTRALE GUSPINI"  
LAURA CADEDDU *Senza Casella*

COMITATO ACQUA ~~BENE~~ COMUNE  
DI PLANARGIA E MONTIFERRO

RICCARDO CHIOZZI *Riccardo Chiozzi*

PER CONTO DEL COMITATO TERRASCHE CI APPARTIENE - CONIOSTANABIGA  
LUCIANA MELE *Luciana Mele*

Riferimento: Catia Signorelli, in nome e per conto dei sottoscritti, elettivamente domiciliata in Località Case Sparse Terramaini snc, 09010, Decimoputzu (CA) - posta elettronica: [catiasignorelli@virgilio.it](mailto:catiasignorelli@virgilio.it); posta elettronica certificata: [catia.signorelli@postacertificata.gov.it](mailto:catia.signorelli@postacertificata.gov.it)